ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI SCUOLA DELL' INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
"G. GALILEI"
Via Al Bacco - 23823 - Colico (Lc)
Tel. 0341/930.482 - 940.198 - Fax 0341/940.198 - C.F. 83007780139
E-mail:lcic806008@istruzione.it – **Pec**:lcic806008@pec.istruzione.it
Sito*:* www.galileicolico.edu.it

- Ai docenti della Scuola Secondaria di primo grado
- Ai Collaboratori Scolastici
- Al DSGA
- Agli Atti Sede

  Istituto Comprensivo di Colico

OGGETTO: Vigilanza alunni: responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA

In riferimento all'oggetto, a beneficio di una maggior consapevolezza di tutti i soggetti coinvolti, si forniscono alcune precisazioni sul tema della vigilanza degli alunni e della responsabilità che grava sull'istituzione scolastica e in particolare sui singoli docenti e sui collaboratori scolastici.
Secondo il Codice Civile l'autorità dei genitori, quindi l'esercizio dei doveri di educazione e di sorveglianza a tutela del minore e le relative responsabilità, si trasferiscono alla scuola, cioè a tutti gli addetti del servizio scolastico, per il tempo in cui i bambini sono ad essa affidati.
L'obbligo di vigilanza, *con grado di intensità inversamente proporzionale al livello di sviluppo e di maturazione psicofisica dell'alunno/a*, e le responsabilità conseguenti non hanno soluzioni di continuità e decorrono dal momento in cui ha inizio l'affidamento dell'alunno alla scuola fino al termine dell'orario scolastico; tale dovere di sorveglianza permane per tutta la durata del servizio scolastico.
Si precisano le seguenti tipologie di responsabilità connesse alla vigilanza:

- **RESPONSABILITA' CONTRATTUALE**:

Per i docenti: il CCNL 2018 Comparto Istruzione e Ricerca, confermando il CCNL 2007, all'art.29, c.5, prevede che "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe ***cinque minuti*** prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". La responsabilità non è limitata alle lezioni/attività d'aula, ma si estende all'attività scolastica in tutte le sue espressioni: ingresso, uscita, ogni attività che si svolge nei locali scolastici o in quelli di pertinenza, incluse anche le uscite sul territorio-visite guidate-viaggi d'istruzione.
Per il personale ATA: i collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nella sorveglianza degli alunni: la tabella A – profili del personale ATA, allegata al CCNL 2006-2009 (confermato dal CCNL 2018 Comparto Istruzione e Ricerca), prevede per il personale ausiliario "…È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza…, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti."

- **RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE:**

Art. 2047 c.c.: "In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che si provi di non aver potuto impedire il fatto".
Art. 2048 c.c.: "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza".
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto (la cosiddetta presunzione di una "culpa in vigilando", vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto).
Queste responsabilità sussistono tanto nell'ipotesi che autore del fatto sia un soggetto privo di capacità di intendere e di volere, sia che autore sia un soggetto capace. Ed ancora, tale responsabilità sussiste tanto nell'ipotesi di atti dannosi compiuti dagli alunni verso terzi, quanto nell'ipotesi di danni che gli alunni possono procurare a se stessi con la loro condotta.
La responsabilità viene meno solo quando il docente, il collaboratore scolastico o la Scuola prova di non aver potuto impedire il fatto, pur avendo esercitato la dovuta e diligente vigilanza e, nonostante ciò, l'evento dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità, abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento.

L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente e il collaboratore scolastico deve adempiere *in primis* al dovere di vigilanza.

Gli obblighi organizzativi di controllo e di custodia fanno capo invece al Dirigente Scolastico: tra gli specifici doveri spetta quello di organizzare la vigilanza per garantire l'integrità psico-fisica dei bambini mediante cautele e misure di tipo organizzativo.

Pertanto, al fine di promuovere il benessere dei bambini e delle bambine e ridurre i fattori di rischio relativi alla frequenza scolastica anche e soprattutto in considerazione dell'attuale situazione di emergenza sanitaria da COVID-19, impartisco le seguenti disposizioni di natura preventiva.

DISPOSIZIONI CONSEGUENTI:

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni sono i docenti assegnati alla classe in quella scansione temporale. Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità ***adottando in via preventiva*** tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo.

In particolare i docenti devono adoperarsi affinché:

- gli alunni tengano un comportamento rispettoso delle fondamentali regole di convivenza e delle misure di contenimento del contagio previste dal protocollo anti COVID-19, individuando strategie didattiche ed educative per informare e sensibilizzare gli alunni sull'importanza della stesse;
- le famiglie abbiano preso visione del Patto di Corresponsabilità d'Istituto e lo abbiano restituito firmato all'istituzione scolastica;
- gli alunni rispettino il distanziamento sociale, di un metro dai compagni e di due metri dal docente, previsto dagli ordinamenti in condizione statica, e mantengano il proprio banco nella postazione indicata dal segno (bollino/i) apposto sul pavimento;
- gli alunni siano adeguatamente informati sul corretto utilizzo della mascherina, su come e quando è obbligatorio indossarla, su come riporla e conservarla nell'apposito sacchetto, durante la consumazione della merenda;
- gli alunni si disinfettino le mani, utilizzando l'apposito dispenser, ad ogni ingresso in aula e siano informati sul corretto utilizzo dei servizi igienici riservati alla classe e sulla corretta procedura del lavaggio delle mani;
- gli alunni rispettino la segnaletica per l'utilizzo scaglionato degli appendiabito esterni alle aule (uno sì e uno no - contrassegnato dal nastro rosso) per le giacche più lunghe; le restanti giacche dovranno essere disposte dagli stessi alunni sulla spalliera della propria sedia personale, preferibilmente, o nello zaino personale, evitando, però che quest'ultimo diventi troppo ingombrante e d'inciampo;
- gli alunni portino a scuola solo il materiale didattico strettamente necessario e non lo condividano con i compagni; tale materiale sarà, ove possibile, contrassegnato con nome e cognome dell'alunno/a che lo ha in uso esclusivo;
- gli alunni utilizzino, preferibilmente e laddove possibile, la versione digitale del libro di testo;
- i banchi, le aule e i laboratori siano lasciati in ordine e allineati in base alle postazioni indicate;
- l'aula sia aerata per almeno 10 minuti ogni ora;
- le superfici della postazione del docente (cattedra, pc etc.) siano opportunamente disinfettate con le apposite salviette fornite dalla Scuola, ad ogni cambio di insegnante;
- le attrezzature e il materiale delle aule speciali siano utilizzati e conservati in perfetta efficienza e opportunamente disinfettati dal collaboratore scolastico, prima e dopo il loro utilizzo;
- sia segnalata immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale in caso di danno;
- siano segnalate puntualmente alla direzione scolastica eventuali inadempienze, irregolarità o difficoltà nell'applicazione delle norme anticontagio;
- in caso di compresenza di due o più docenti, la lezione sia organizzata prevedendo la suddivisione della classe in sottogruppi e l'utilizzo di spazi alternativi all'aula presenti nel plesso (aule speciali, laboratori, etc., purché opportunamente aerati e igienizzati);
- tutti i docenti del consiglio di classe pongano particolare attenzione alla privacy, non diffondendo nell'ambito scolastico alcun elenco di contatti stretti o di dati sensibili nel rispetto del GDPR 2016/679 EU e alle prescrizioni del garante (D.Lgs. 101/2018);
- non siano consumati alimenti nelle aule o nei corridoi in momenti diversi dalla ricreazione.

ORARIO GIORNALIERO

Moduli	
07:50/08:05 – 08:55	lezione
08:55 – 09:45	lezione
09:45 – 10:35	lezione

10:35 – 10:45	**intervallo**
10:45 – 11:40	lezione
11:40 – 12:30	lezione
12:30 – 12:40	**intervallo**
12:40 – 13:30/13:45	lezione

ENTRATA:
Al mattino, un collaboratore scolastico, dotato dei D.P.I. previsti dal Protocollo e forniti dal datore di lavoro, sarà incaricato di misurare la temperatura con termo scanner a tutto il personale scolastico in entrata nella scuola, secondo le modalità, rispettose della normativa privacy, già in uso nella stessa istituzione scolastica; l'obbligo di misurazione della temperatura permane anche per tutti gli operatori esterni che, per un qualsiasi motivo, debbano accedere ai locali scolastici (fornitori, genitori, etc.).
Gli insegnanti possono accedere alla scuola dalle ore 07:40 e sono tenuti a trovarsi in classe alle ore 07:45, dotati dei D.P.I. forniti dal datore di lavoro (mascherina chirurgica ad uso quotidiano, visiera leggera consigliata ma non obbligatoria, mascherina FFP2 prevista per i lavoratori fragili).
Gli alunni possono accedere alla scuola dalle ore 07:50 alle ore 08:05: i collaboratori scolastici, dotati dei D.P.I. forniti dal datore di lavoro e dislocati al cancello e ai due ingressi individuati dal Protocollo anti COVID-19, garantiranno **un ingresso scaglionato** degli alunni, controllando che indossino correttamente la mascherina, si dispongano in fila senza creare assembramenti e si indirizzino **all'accesso loro riservato rispettando i percorsi opportunamente segnalati.**
L'ingresso principale laterale sinistro è riservato agli alunni delle classi 1A, 1B, 1C, 3B, 3C, dislocate al primo piano; gli alunni raggiungeranno le rispettive aule, utilizzando il percorso e la scala dedicata, segnalati all'ingresso da appositi cartelli. L'ingresso laterale destro è riservato agli alunni delle classi dislocate al piano terra, 2A, 2B, 2C, 3A; gli alunni raggiungeranno le rispettive aule, utilizzando il percorso segnalato all'ingresso da appositi cartelli.
Gli alunni possono saranno accolti in classe entro e non oltre le ore 08:05, salvo casi eccezionali su specifica richiesta della famiglia. All'ingresso in aula gli alunni saranno invitati dal docente a disinfettarsi le mani tramite l'utilizzo dell'apposito dispenser.

In caso di assenza o di ritardo (per cause di forza maggiore, da comunicare e giustificare in direzione) da parte di un docente, la classe scoperta è affidata alla sorveglianza del collaboratore scolastico, che ne avrà cura fino all'arrivo del docente responsabile: la disposizione viene data dall'Ufficio e/o dal Dirigente Scolastico e/o dal docente collaboratore Anastasia Schipani.

INTERVALLO:
Gli intervalli hanno una durata di 10 minuti (10:35 – 10:45 e 12:30 – 12:40) e si svolgono dentro l'aula.
La vigilanza è effettuata dai docenti impegnati nelle classi nelle ore precedenti l'inizio degli intervalli (terza e quinta ora).
L'intervallo, i cui tempi di inizio e di termine devono essere rispettati, richiede vigilanza attiva da parte di tutto il personale scolastico, ovvero

- l'accesso ai servizi *è regolato*: massimo un alunno per volta in ciascun servizio riservato alla rispettiva classe;
- obbligo degli alunni di indossare correttamente la mascherina nel recarsi ai servizi igienici riservati e obbligo di lavarsi le mani prima di uscire dal bagno;
- i tempi di rientro degli alunni vengono controllati in modo da evitare la permanenza prolungata nei bagni;
- i collaboratori scolastici collaborano con gli insegnanti nella vigilanza e presidiano le aree comuni/corridoi/zone di passaggio; presidiano in modo particolare la zona dei servizi igienici; non lasciano il proprio piano di servizio o zona assegnata di sorveglianza se non per situazioni di estrema urgenza;
- gli alunni non possono passare da un piano all'altro o sostare sulle scale;
- dentro l'aula gli alunni devono rispettare il distanziamento sociale di almeno un metro o indossare obbligatoriamente la mascherina chirurgica o di comunità; devono inoltre evitare di compiere azioni che possono recare danni a se stessi e agli altri.
- i docenti e i collaboratori si adoperano per il rispetto delle normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose (corse e giochi di movimento in spazi non idonei, uso scorretto delle forniture igieniche, quali acqua, carta etc.) con apposite istruzioni e/o accorgimenti o richiamando gli alunni con autorevolezza di fronte a comportamenti non adeguati;
- Il personale deve scoraggiare e/o intervenire per "bloccare" tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che in situazione di affollamento possono facilitare il verificarsi di incidenti.

USCITA:
I genitori possono ritirare il minore all'uscita o assegnare questa responsabilità a figure adulte delegate.

In applicazione della L. 172 del 4/12/2017, art. 19-bis, cc. 1-2, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto-responsabilizzazione, possono autorizzare l'Istituto Comprensivo Galileo Galilei di Colico a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni.
L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

Al termine delle lezioni, i collaboratori scolastici, dotati dei D.P.I. forniti dal datore di lavoro e dislocati al cancello e alle due uscite individuate dal Protocollo anti COVID-19, garantiranno l'uscita scaglionata di tutti gli alunni, accompagnati dai docenti, inviteranno i genitori ad evitare assembramenti di fronte al cancello e supporteranno i docenti nel controllare che gli alunni indossino correttamente la mascherina e siano disposti in file ordinate e rispettose, per quanto possibile, del distanziamento sociale.
Al termine delle lezioni, gli insegnanti in servizio nell'ultima ora accompagnano gli alunni all'uscita dalla scuola regolando il flusso, anche ricorrendo ad opportuni scaglionamenti per classe, secondo le seguenti modalità:

Classi del primo piano: porta laterale destra dell'uscita principale, dalle 13:30 alle 13:45, secondo il seguente ordine: **3C, 1B, 1C, 3B, 1A**.
Classi del piano terra: porta laterale sinistra dell'uscita principale, dalle 13:30 alle 13:45, secondo il seguente ordine: **3A, 2A, 2B, 2C**.

Gli alunni vengono accompagnati fino al cancello e i docenti pongono particolare attenzione a controllare che:

1. gli alunni autorizzati all'uscita autonoma lascino per primi la scuola;
2. siano presenti all'uscita i genitori di quegli alunni che ritornano a casa accompagnati. In caso contrario l'alunno va custodito a scuola: gli insegnanti cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro. L'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale collaboratore in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata. Esperiti inutilmente tempi d'attesa di 15 minuti e contatti telefonici, il personale in servizio contatterà come ultima soluzione l'Ufficio di Polizia Municipale e/o la Stazione locale dei Carabinieri.

- i docenti sono invitati a verificare, inoltre, che gli scuolabus siano puntuali e sempre già presenti, fermi nelle piazzole di sosta, al momento dell'uscita degli alunni. *In caso ravvisino eventuali variazioni di orari e/o situazioni potenzialmente pericolose, avviseranno prontamente il Dirigente scolastico e/o il docente collaboratore Anastasia Schipani*;

- Le uscite degli alunni da scuola in orari diversi da quelli stabiliti sono autorizzate se preventivamente comunicate per iscritto e dovute a motivi eccezionali.
I docenti, a seguito di autorizzazione data dal Dirigente Scolastico o dal docente collaboratore Anastasia Schipani, consentono l'uscita anticipata dell'alunno solo se i genitori e/o delegati (persone maggiorenni) sopraggiungono a ritirare lo studente.
Uscite costantemente anticipate, anche per periodi limitati, potranno essere consentite solo per motivi di salute, sportivi, per esigenze riabilitative, o comunque per motivi riconosciuti validi dal Dirigente Scolastico. In ogni caso, l'alunno, se non autorizzato all'uscita autonoma, dovrà essere ritirato da un genitore o da persona maggiorenne da esso autorizzata per iscritto, previa presentazione di documento di riconoscimento.

- È fatto divieto ai docenti di assentarsi dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare per un tempo limitato e strettamente necessario un collaboratore scolastico (in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe) della momentanea sorveglianza sugli alunni. È opportuno che l'insegnante valuti l'attività svolta dagli alunni evitando che possa comportare dei rischi la continuazione della stessa in assenza del docente;

- ai docenti non è consentito lasciare la classe per contatti-colloqui con i genitori, non concordati. In caso di richiesta di comunicazione telefonica o di incontro non preventivamente concordato, il collaboratore scolastico invita il familiare a comunicare sul diario la necessità di colloquio con il docente al fine di individuare un incontro personalizzato non coincidente con i tempi di insegnamento;

- durante l'orario scolastico, per motivi di sicurezza e di riservatezza, le persone estranee alla scuola possono accedere solo se autorizzate, dotate di mascherina chirurgica o di comunità, previo controllo della temperatura, rilascio di un documento attestante l'identità e firma dell'apposito registro; di norma non possono accedere alle zone frequentate dagli alunni, salvo che per attività programmate e autorizzate dagli organi collegiali;

- i collaboratori coadiuvano gli insegnanti durante gli spostamenti necessari:
    - per l'accesso agli spazi comuni, laboratori, spazi dedicati all'attività motoria

- è necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio del docente a fine lezione: lo spostamento degli insegnanti da un'aula all'altra deve essere effettuato più celermente possibile.
Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio degli insegnanti, soprattutto il cambio dei docenti che si devono spostare tra i piani. Avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni, il collaboratore scolastico vigila sulla classe fino all'arrivo dell'insegnante preposto.
Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega. I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campanella, già davanti all'aula interessata.
In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente in contemporaneità, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe.
In caso di ritardo anomalo avvisare il dirigente o il docente collaboratore del Dirigente o il DSGA;

- i docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di necessità e sempre uno alla volta, controllando che l'alunno/a indossi correttamente la mascherina e che al rientro in aula si disinfetti le mani, utilizzando l'apposito dispenser;

- il docente di sostegno e il docente di classe devono garantire costante vigilanza sugli alunni disabili loro affidati, in modo particolare sugli alunni che manifestano azioni repentine-imprevedibili, che non hanno sviluppato pienamente la capacità di autogestirsi e di valutare condizioni di pericolo per sé e per gli altri;

- agli insegnanti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, spetta la sorveglianza come già assegnata al docente sostituito.

- l'insegnante che rilevi nella sua classe una situazione anomala che, a suo giudizio, è riferibile alla diffusione di una malattia infettiva informa il Dirigente Scolastico, il quale, nei casi previsti, interpella l'autorità sanitaria competente.

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra dei 37, 5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico (Cfr. Rapporto ISS COVID-19. n. 58/2020)

In caso di febbre superiore a 37,5°C di un alunno/a con sintomatologia compatibile COVID-19, l'insegnante segnala il caso al referente scolastico per COVID-19 di plesso; quest'ultimo telefona immediatamente ai genitori/tutori legali del bambino/a e ospita il bambino/a nel locale di isolamento/contenimento dedicato; il bambino/a non deve essere lasciato solo, ma in compagnia di un adulto, dotato di tutti i D.P.I. prescritti dal Protocollo e presenti nella cassetta di pronto soccorso; l'adulto che assiste il bambino/a non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro, fino a quando l'alunno/a non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compreso il genitore o tutore legale che si rechi in istituto per condurlo presso la propria abitazione,
In assenza di mascherina, si dovrà far rispettare l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). I fazzoletto utilizzati dovranno essere riposti dallo stesso alunno/a, se possibile, in un sacchetto chiuso.
Il Collaboratore scolastico di turno, dotato degli appositi D.P.I. prescritti, procederà tempestivamente e pulire e disinfettare, secondo le istruzioni operative ricevute e prescritte dal protocollo, le superfici del locale di contenimento, dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa.
I genitori devono contattare il pediatra per la valutazione clinica del caso (triage telefonico). Il pediatra, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP), che provvede all'esecuzione del test diagnostico e si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro del bambino/a in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi, la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al DdP l'elenco dei compagni di gruppo/sezione nonché degli insegnanti del caso confermato, che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal DdP con le

consuete attività di *contact tracing*, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.
Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e conferma negativa del secondo test.
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il bambino/a rimarrà a casa fino a guarigione clinica, seguendo le indicazioni del pediatra che redigerà un'attestazione che l'alunno/a può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

Nel caso in cui un operatore scolastico (docente, collaboratore scolastico, educatore, addetto al servizio mensa etc.) presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra dei 37, 5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico (Cfr. Rapporto ISS COVID-19. n. 58/2020)

Assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica. L'operatore deve immediatamente allontanarsi dalla struttura rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio medico di medicina generale per la valutazione clinica necessaria. Il medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.
Il medico curante, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP), che provvede all'esecuzione del test diagnostico e si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata (plesso). Per il rientro dell'operatore scolastico in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi, la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al DdP l'elenco della persone che sono state a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi con il caso confermato. I contatti stretti individuati dal DdP con le consuete attività di *contact tracing*, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.
Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e conferma negativa del secondo test.
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il medico di medicina generale redigerà un'attestazione che l'operatore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.
Si ricorda che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

- il referente scolastico per COVID-19 di plesso deve comunicare al DS e al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di alunni in un gruppo/sezione (es. il 40, ma il valore deve tener conto anche della situazione degli altri gruppi/sezione) o di insegnanti.

Le disposizioni date sono "impegnative": richiedono costanza, coerenza e *forte sinergia tra tutti gli operatori scolastici (docenti, collaboratori scolastici, DSGA, Dirigente Scolastico)*.

Le regole di cui si chiede il rispetto puntano alla qualità del servizio scolastico e alla promozione di un benessere e di una sicurezza diffusi: devono essere obiettivi educativi da discutere anche con gli alunni così da favorire la crescita della loro autonomia e del loro senso di responsabilità e consapevolezza.

Certa dell'attenzione di tutti e confidando nella responsabilità di ciascuno, invio cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Arianna Vennarucci
Firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs n. 82/2005